

Sent. n. 40/2013 pubbl. il 03/07/2013

Atto telematico depositato
3/07/13

SENT. NO 40/13
REP. NO 29/13
O.I. NO ✓

N. R.G. 64/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia

Presidente

dott. Carlo Masini

Giudice relatore

dott. Benedetta Vitolo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- vista l'istanza presentata da:

TECNOCLIMA ITALIA SRL (C.F. 02457150463), con il patrocinio dell'avv. **BARBIANI STEFANO**, elettivamente domiciliata in VIA C. PISACANE 5 47900 RIMINI presso il difensore

perché sia dichiarato il fallimento della società

L.T.S. DI RAIMONDI ADRIANO E RENZI LIBERO SNC (C.F. 00145500401) con sede in Riccione, via Monterosa n. 15;
nonché dei soci illimitatamente responsabili

ADRIANO RAIMONDI (C.F. RMNDRN42P11H274D), con il patrocinio dell'avv. **MICHELE SORCI**, elettivamente domiciliato presso il difensore in Riccione viale XIX Ottobre n. 5;

LIBERO RENZI (C.F. RNZLBR44T08F476Y), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. **ELISABETTA TUMBARELLO** e **GESSIVCA VANUCCI**, elettivamente domiciliato in VIALE EMPOLI, 29 RICCIONE presso il difensore avv. **VANUCCI GESSICA**

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si dà atto della convocazione della società debitrice e dei soci personalmente in Camera di Consiglio per l'adienza del 14/06/2013 alla quale sono comparsi entrambi i soci illimitatamente responsabili.

I presupposti di fallibilità, peraltro ammessi dai soci personalmente comparsi, sussistono alla luce della documentazione versata in atti dalla stessa debitrice, risultando dalla situazione patrimoniale aggiornata valori di attivo e di passivo superiori ai limiti di cui all'art. 1 L.F..

Lo stato d'insolvenza è provato dal persistente inadempimento verso la società ricorrente, portatrice d'un

pagina 1 di 4



Sent. n. 40/2013 pubbl. il 03/07/2013

credito esposto in euro 22.351,73 nonché dalla complessiva situazione di gravissima difficoltà finanziaria in cui versa la debitrice, quale emerge dai decreti ingiuntivi ricevuti, dai pignoramenti subiti e dalle cambiali protestate di cui al prospetto depositato dalla stessa società (doc. 8), a riprova, unitamente alla mancanza di utili di gestione operativa, che I.T.S. DI RAIMONDI ADRIANO E RENZI LIBERO SNC non è più in grado di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 15, 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

P.Q.M.

dichiara il fallimento di

I.T.S. DI RAIMONDI ADRIANO E RENZI LIBERO SNC (C.F. 00145500401) con sede in Riccione, via Monterosa n. 15;

nonché, personalmente, dei soci illimitatamente responsabili

ADRIANO RAIMONDI (C.F. RMNDRN42P11H274D);

LIBERO RENZI (C.F. RNZLBR44T08F476Y);

Nomina Giudice Delegato per la procedura relativa il **Dott. Carlo Masini** e Curatore

Titolo Dott.ssa

Nome: Monica

Cognome: Pazzini

Indirizzo: Via Dell'Aratro 25 47900 Rimini

Telefono: 0522941069 Fax: 0522941885

E-mail: m.pazzini@silvaguarnieriasociati.it

Il curatore, nominato in dispositivo, è persona qualificata ai sensi dell'art. 28 L.F., lettera a), come risulta evidente dalla sua abilitazione professionale e dalla pregressa esperienza e collaborazione quale curatore in altre procedure concorsuali.

Ordina al legale rappresentante di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorio, nonché l'elenco dei creditori, se non ancora eseguito a norma dell'art. 14 L.F..

Ordina al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che

pagina 2 di 4



Sent. n. 40/2013 pubbl. il 03/07/2013

sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti, il termine perentorio di trenta giorni prima della data d'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Stabilisce il giorno 8/11/2013 ore 9,50 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto giudice delegato, nella sede di questo Tribunale, avvertendo i falliti che possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che possono intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentiti sulle domande di ammissione al passivo.

Dispone che, a cura della cancelleria, siano eseguite tutte le formalità di cui all'art. 17 L.F..

Dispone la prenotazione a debito fino a reperimento di attivo liquido fallimentare di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 23.12.1999 n. 488, come modificato dal D.L. 11.03.2002 N. 28, convertito con Legge 11.05.2002 n. 91 e dall'art. 146 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 di approvazione del T.U. per le spese di giustizia.



Sent. n. 40/2013 pubbl. il 03/07/2013

Ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Rimini, 26 giugno 2013

Il Giudice Relatore
dott. Carlo Masini

Il Presidente
dott. Rossella Talia

